



Tribunale Ordinario di Isernia
Sezione Unica

Il Giudice dott.ssa Michaela Sapio,

nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al N. RG. 05-1/24;

visto il ricorso depositato da MANCINI DEBORA, nata a Isernia (IS) il 25.04.1992, - C.F. MNCDBR92D65E335C, ed ivi residente in via Onofrio dalla Castagna n. 46, elettivamente domiciliata in Isernia alla Via Umbria – Centro Commercio e Affari snc, Scala A3, presso lo studio dell'avv.to Giuseppe Bellano giusta procura in atti, con l'ausilio dell'OCC dott.ssa Evelina Capezzone de Ioannon, esaminata la documentazione allegata;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;

rilevato che, allo stato degli atti, l'istante, lavoratrice subordinata dipendente di ITALO-NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI SPA, appare qualificabile quale consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCII , atteso che l'esposizione debitoria deriva dall'attività edilizia svolta dalla ricorrente nel periodo dal 2012 al 2016, sotto forma di ditta individuale, cessata nel 2016 e cancellata dal registro delle imprese dal 2017, e agendo per la ristrutturazione di una debitoria di natura sia imprenditoriale sia consumeristica;

rilevato che, allo stato degli atti, non risultano sussistere le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, in quanto la ricorrente non risulta già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione due volte, né ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede né ha compiuto atti in frode dei creditori, come attestato dall'OCC nella relazione particolareggiata , in atti);

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione di cui all'art. 68 CCII, nonché la relazione particolareggiata dell'OCC, alla quale deve farsi riferimento anche per



la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

rilevato che, allo stato degli atti, l'istante versa in uno stato di sovraindebitamento, così come definito ex art. 2, comma 1, lett. c), d. lgs. n. 14/2019, atteso che la ricorrente, a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad € 171.792,39, dispone di un reddito medio mensile di € 1582,29, con esborsi mensili correnti attuali pari a € 1.210,00 ed è titolare di un patrimonio di esiguo valore, non essendo proprietaria di alcun bene immobile, né mobile registrato né altro mobile;

considerato in ordine all'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni odierne, nonché quanto all'esposizione delle ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte, che, come evidenziato dall'OCC nella relazione particolareggiata in atti, l'esposizione debitoria dell'istante ammontante complessivamente a € 171.792,39, di cui € 45.639,92 in chirografo e € 119.152,47 in privilegio, è scaturita dalla forte crisi congiunturale che ha colpito il settore edile, determinando l'aumento dei costi di materie prime, manodopera e la contrazione dei ricavi, complice anche la mancanza di incentivi fiscali e la concorrenza sleale sul mercato;

rilevato che l'OCC, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria del patrimonio della debitrice, avuto riguardo alla circostanza che l'istante non è proprietaria di immobili e/o beni mobili registrati;

rilevato che l'OCC ha chiaramente indicato i costi della procedura;

rilevato, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, che la proposta consiste nel pagamento : - quanto al credito in chirografo , al 100%; -quanto al credito privilegiato nella misura del 30% per € 35.745,74 in un piano di 8 anni , in rate mensili di € 372,00 per 96 mesi a far data dal mese successivo all'omologa del piano; -quanto al credito chirografario, con falcidia totale;

ritenuta, allo stato, l'ammissibilità della domanda;

letti gli artt. 67, 68 e 69 CCII;

DICHIARA APERTA



la procedura di ristrutturazione dei debiti della consumatrice MANCINI DEBORA, nata a Isernia (IS) il 25.04.1992, - C.F. MNCDBR92D65E335C, ed ivi residente in via Onofrio dalla Castagna n. 46.

DISPONE

la comunicazione, a cura dell'OCC, entro trenta giorni a tutti i creditori della proposta e del presente decreto, con avviso a questi ultimi dell'onere di comunicare all'OCC l'indirizzo di posta elettronica e che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

ASSEGNA

ai creditori il termine di venti giorni a decorrere dalla comunicazione entro il quale essi dovranno far pervenire all'OCC, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella comunicazione, eventuali osservazioni alla proposta di ristrutturazione dei debiti, anche in ordine alla sua ammissibilità.

DISPONE

che entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra, l'OCC, sentita la debitrice, riferisca a questo Giudice in ordine alle dichiarazioni dei creditori, proponendo eventuali modifiche al piano che ritenga necessarie, specificando la natura e il titolo di ciascuno dei debiti dedotti.

Letto l'art. 70 comma 4° CCII,

DISPONE

su richiesta della debitrice ricorrente, il divieto di iniziare e/o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della stessa;

MANDA

alla cancelleria per:

- la comunicazione del presente provvedimento alla ricorrente ut supra elettivamente domiciliata, al difensore e all'OCC;
- la pubblicazione della proposta e del piano sul sito web del Tribunale di Isernia e nella apposita area del sito web del Ministero, oscurati i dati sensibili.

Così deciso in Isernia il 13.2.2024

Il Giudice

dott.ssa Michaela Sapio

